

619/2024 R.G. Trib.

1206/2022 R.G.N.R.

Sentenza n. 368/2026

Depositata il 04.03.2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 04.03.2026, ha pronunciato, con la lettura della motivazione e del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

C. L., nato in (...) il (...), residente in (...) alla Via (...) ed elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia;

Libero Assente

Difensore di fiducia Avv.to G. C.;

IMPUTATO:

A) Del delitto p. e p. dagli artt. 99 c.p. e 73 c. 1 e 5 D.P.R. 309/90 per avere, fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 e senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 DPR cit., illecitamente detenuto a fini di spaccio un involucro contenente gr. 5,5 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con recidiva specifica e reiterata. In Pescara l'11.03.2022

B) Del delitto p. e p. dall'art. 4 L. 110/75 perché portava fuori della propria abitazione, e senza giustificato motivo, uno sfollagente (cd. Manganello telescopico) della lunghezza di cm 56. In Pescara l'11.03.2022

Conclusioni delle parti:

Con la presenza di: P.M. dott.ssa Rosina Romilio; Avv.to G. C.;

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio C. L. contestandogli i reati riportati in epigrafe. Il difensore avanzava istanza volta ad ottenere, ex artt. 168 bis c.p., 464 ter c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione alle condotte di reato contestate al prevenuto nell'imputazione. Sul punto, preme segnalare che, in virtù del disposto di cui all'art. 2 cp, nella vicenda in esame deve trovare applicazione il regime sanzionatorio in vigore all'epoca della condotta che, per la pena edittale, permetteva il rito di cui agli artt. 169 bis cp e 464 ter cpp. Il Giudicante, ritenuta la congruità del programma predisposto con l'intesa dell'UEPE di Pescara, accoglieva la richiesta, disponendo la sospensione del procedimento ed affidando a tale Ufficio, anche in collaborazione con il Servizio sociale competente per il comune di Pescara e/o con i Servizi specialistici del territorio, l'obbligo di vigilare sul rispetto del programma concordato. L'Ufficio preposto inviava la relazione conclusiva dove si evidenziava l'esito positivo della prova. Ciò posto, verificata la configurabilità dei reati ascritti al prevenuto ed essendo, altresì, corretta la qualificazione giuridica, deve emettersi in merito a tali condotte una Sentenza di non doversi procedere per esito favorevole della prova, avendo il prevenuto pienamente rispettato tutte le prescrizioni poste a suo carico. La sostanza stupefacente e l'arma devono essere confiscati e distrutti.

Per completezza, è buona regola ricordare che (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1806 del 04/12/2012) la confisca prevista dall'art. 6 della l. 22 maggio 1975 n. 152 si applica a tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo.

P.Q.M.

Visto l'art. 531 cpp, dichiara non doversi procedere nei confronti di C. L. in ordine ai reati lui ascritti perché gli stessi devono ritenersi estinti per esito positivo della prova ai sensi degli artt. 168 bis e segg. C.P..

Confisca e distruzione della sostanza stupefacente e dei beni in sequestro.

Motivazione contestuale.

Pescara 04-03-2026

Il Giudice
Dott. Nicola Colantonio